

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione II civile

Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, nella persona del dott. Pier Paolo Lanni, all'esito dell'udienza del 22/01/2026, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4203 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025

TRA

P1 nato a il X (...) e residente in via (...) N. 7/5, V. (C.F.(...)), con il patrocinio dell'Avv.(...)

opponente

e

C1 (c.f.(...)), con sede in (...) (B.), via (...) 11 /A, in persona del legale rappresentante Dott. C2, con il patrocinio dell'avv.(...) (C.F. (...)

opposta

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 16.6.25 P1 ha proposto opposizione al precetto notificato il 25.5.25 dalla C1 con cui gli era stato intimato, in proprio e quale erede di X1 il pagamento della somma di Euro 25.111,35, in forza della sentenza n. 2197/24 della Corte di Appello di Venezia.

In particolare, l'opponente ha contestato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata per la quota di credito derivante dalla qualità di erede di X1 evidenziando di aver rinunciato alla relativa eredità.

Con comparsa depositata il 10.9.25 si è costituita l'opposta e in via pregiudiziale ha eccepito l'improcedibilità della causa per la tardiva iscrizione a ruolo, mentre nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione, evidenziando che l'opponente si era difeso nel giudizio dinanzi la Corte di Appello di Venezia senza mai contestare la sua qualità di erede.

L'opponente, in replica, ha contestato la validità della costituzione dell'opposta, eccependo che la procura alle liti era stata sottoscritta da soggetto privo di rappresentanza legale della società.

La causa, previa conversione in rito semplificato con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 16.9.25, è stata rimessa in decisione alla prima udienza.

Orbene, le eccezioni pregiudiziali formulate dalle parti sono infondate.

In particolare, quanto all'eccezione dell'opponente, va osservato che: -) la procura alle liti rilasciata dalla società opposta all'avv.(...) è firmata da C2 quale "legale rappresentante della C1 S.r.l."; -) dalla visura della società risulta che essa è amministrata da un organo amministrativo composto da C3 C4 e che la prima società, presidente del consiglio di amministrazione, ha designato per la funzione di rappresentanza dell'opposta alcune persone fisiche, tra cui C2 , con l'attribuzione del potere di firmare documenti per conto della società opposta con l' indicazione diretta della sua denominazione: -) può quindi ritenersi sussistente in capo a C2 il potere di rappresentanza della società opposta, in rappresentanza del presidente di consiglio di amministrazione della stessa.

Quanto, invece, all'eccezione dell'opposta è sufficiente osservare che la causa è stata iscritta a ruolo il 25.6.25 e quindi nel termine di 10 giorni previsto dall' art. 165 c.p.c., decorrente dalla notificazione dell'atto di citazione, avvenuta il 16.6.25.

Nel merito l'opposizione deve ritenersi manifestamente infondata, posto che: -) il titolo giudiziale azionato, passato in giudicato, ha espressamente condannato l'opponente anche quale erede di X1 -) il titolo, quindi, fa stato sulla qualità di crede dell'opponente.

L'opposizione va quindi rigettata.

Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente nella misura applicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014.

Inoltre, sussistono i presupposti per l'affermazione della responsabilità processuale aggravata dell'opponente, a fronte del rilievo della manifesta infondatezza dell'opposizione e dall'evidente ricorso (non sufficientemente controllato) ad sistema di intelligenza artificiale nella redazione dell'atto introduttivo (come si desume dalla presenza a pag. 4, prima della vocatio in ius, del seguente periodo: vuoi, posso proseguire con l'inserimento di questa parte in un atto completo di atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. o in comparsa conclusionale. Fammi sapere").

Ne consegue che l'opponente deve essere condannato: -) ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro 1.800, pari a circa la metà delle spese di lite, e ciò tenuto conto della natura sanzionatoria della condanna, della gravità della colpa riscontrata, della durata del processo, del valore della causa e della possibilità di parametrare all' importo delle spese di lite la liquidazione equitativa prevista dalla disposizione in questione; -) ai sensi dell' art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento della pena pecuniaria di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende, tenuto conto della gravità della colpa riscontrata, della durata del processo, del valore della causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

1. rigetta l'opposizione;
2. condanna P1 a rimborsare alla C1 le spese del giudizio, che liquida in euro 2552, oltre spese generali del 15%, IVA, se dovuta, e CPA;
3. condanna P1 a pagare alla C1 l'ulteriore somma di euro 1800;

1. condanna P1 a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 1.000.

Conclusione

Così deciso in Verona, il 10 febbraio 2026.

Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2026.